



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Salmé - Presidente -  
 Dott. Luigi Macioce - Consigliere -  
 Dott. Renato Bernabai - Consigliere -  
 Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -  
 Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

Riconoscimento  
protezione  
internazionale

R.G.N. 13600/11

ha pronunciato la seguente

## O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma, via P.G.  
 da Palestrina 63, presso lo studio dell'avv.to  
 Emanuela Mazzola che lo rappresenta e difende per  
 mandato a margine del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

Ministero Interno;

- intimato -

avverso il decreto della Corte di appello di Lecce,  
 emesso il 22 febbraio 2011 e depositato il 29 marzo  
 2011, n. 1722/10 R.G.V.G.;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
 Generale Dott. Pasquale Fimiani;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

Cron. 15389

Rep. C.I

Ud. 29/05/12

Motivazione  
semplificataL.09/6  
2012



motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:

1.  , cittadino turco, proponeva, in data 3 giugno 2010, ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso, a seguito della sua domanda di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari;
2. Il ricorrente chiedeva altresì e subordinatamente la protezione sussidiaria ex d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, il diritto all'asilo internazionale sul territorio nazionale ex art. 10 comma 3 della Costituzione, ovvero la concessione di un permesso di soggiorno per i motivi di protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 286/1998;
3. Il Tribunale di Lecce all'udienza del 16 novembre 2010 dichiarava improcedibile il ricorso a seguito della mancata comparizione delle parti;
4. La Corte di appello di Lecce investita del reclamo ex art. 739 c.p.c., con decreto del 22 febbraio - 11 aprile 2011, ha ritenuto procedibile il ricorso ma lo ha respinto nel merito ritenendo insussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato ex art. 1 della Convenzione di Ginevra



o della protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 del decreto legislativo n. 251/2007, in considerazione della inattendibilità delle stesse dichiarazioni del ricorrente sul rischio di persecuzioni a suo carico o sul pericolo di gravi danni in conseguenza della sua appartenenza all'etnia curda e della sua asserita vicinanza al partito DTP;

5. La Corte di appello di Lecce ha anche rilevato che il diritto di asilo ex art. 10 comma 3 della Costituzione deve intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio nazionale al fine di esperire la procedura per acquisire lo status di rifugiato e quindi di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito in L. 28 febbraio 1990 n. 39 per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura (Cass. civ. n. 18549/2006). Infine la Corte di appello ha negato la sussistenza di concreti motivi di protezione umanitaria tali da giustificare la concessione di un permesso di soggiorno;
6. Ricorre per cassazione  U  O affidandosi a due motivi con i quali denuncia la violazione

*Brop*



dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 e delle norme relative ai procedimenti camerale e la violazione degli artt. 3 del d.lgs n. 251/2007 e 8 del d.lgs. n. 25/2008. Ritiene il ricorrente - quanto alla prima violazione - che la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere il reclamo e rimettere il procedimento al Tribunale per la decisione sul merito e non avrebbe dovuto adottare con decreto un provvedimento avente le caratteristiche della sentenza. Quanto alle altre violazioni di legge denunciate il ricorrente rileva che la Corte di appello ha esaminato la domanda di protezione sotto l'ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dall'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 e dalla stessa giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 27310/2008) che disegnano un ruolo attivo del giudice nell'istruzione della domanda di protezione internazionale, prescindendo sia dal principio dispositivo proprio del giudizio civile che dalle preclusioni all'acquisizione officiosa di informazioni e documentazioni necessarie;

7. Non svolge difese il Ministero dell'Interno;



RITENUTO CHE:

8. Il primo motivo di ricorso appare del tutto infondato non esistendo alcuna ragione testuale a sostegno della tesi del ricorrente né alcun principio generale che imponga la remissione al primo giudice della causa nel caso di accoglimento da parte del giudice di appello dell'impugnazione avverso la decisione che accogliendo un'eccezione pregiudiziale o rilevando d'ufficio una causa di improcedibilità o inammissibilità del ricorso abbia precluso al primo giudice l'esame del merito.

9. Il secondo motivo appare del tutto astratto e si sostanzia in una richiesta di riedizione del giudizio di merito sul solo presupposto del mancato espletamento dei poteri officiosi di indagine al fine di istruire la domanda di protezione internazionale, poteri il cui esercizio resta comunque affidato alla decisione discrezionale del giudice del merito sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze addotte e documentate o provate dal richiedente, della sua attendibilità, delle informazioni disponibili attraverso la consultazione dei media sulla situazione del Paese di provenienza, della effettiva possibilità di acquisire informazioni più pregnanti e più specificamente attinenti alla situazione soggettiva del richiedente mediante la richiesta di assistenza alla pubblica amministrazione o ad organismi non governativi. Il ricorso non contiene alcuna deduzione specifica in base alla quale la valutazione della Corte

Brazz



di appello di Lecce possa ritenersi carente per la mancata considerazione di uno dei profili sopra indicati.

10. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 29 maggio 2012.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Salmè

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **13 SET. 2012**

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Talarico*